



COMUNE DI PONZA



PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

Ordinanza N. 118 del 20/11/17

**OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO NON ESTIVO.
PRESCRIZIONI E DIVIETI.**

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 15, Legge 24 febbraio 1992 n. 225, quale Autorità locale di Protezione Civile;

Visto l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

Vista la Legge Regionale n. 17/1995;

Visto il D. lgs. N. 112/1998;

Vista la Legge regionale N. 14/1999;

Vista la Legge N. 353/2000;

Vista la Legge Regionale N. 39/2002;

Visto il DLGS 267/2000;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 415 del 16 settembre 2011 che ha provveduto, ai sensi della L.R. N. 39/2002, art. 64 comma 5, all'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi che individua la massima pericolosità per il rischio incendi boschivi il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come **“area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”**;

Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

Premesso che la consolidata prassi di bruciare i residui vegetali provenienti dalla pulizia dei fondi agricoli privati rende necessaria una regolamentazione anche per il periodo dell'anno fuori dall'arco temporale della “dichiarazione regionale del grave stato di pericolosità”, e ciò per prevenire il propagarsi delle fiamme su un territorio delicato ed in molti punti impervio;

Ritenuto che la fase sperimentale avviata con la precedente ordinanza ha suggerito di modificare parzialmente detta ordinanza anche per contemperare le esigenze segnalate dai cittadini;

Ritenuto, altresì, di mantenere il limite massimo della combustione alle ore 13 poiché per lo spegnimento di un eventuale incendio derivante dalla bruciatura dei residui è opportuno poter usufruire ancora di alcune ore di luce, tenendo conto che il buio renderebbe molto difficoltosa e pericolosa l'attività degli operatori antincendio nonché dell'impossibilità di disporre dei mezzi aerei antincendio;

ORDINA

In tutto il territorio comunale le attività di bruciatura dei residui vegetali devono svolgersi secondo il seguente calendario e le seguenti modalità:

- 1) Dal **1 ottobre al 30 maggio di ogni anno**, fatte salve le eventuali proroghe del periodo di dichiarazione del *"grave stato di pericolosità"* e del conseguente divieto assoluto, le accensioni nelle zone di **aperta campagna contrassegnate in rosso nell'allegata planimetria** potranno essere effettuate **il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle ore 08.30 e non oltre le ore 13.00, inteso quale termine massimo della combustione.**
- 2) **Nelle altre zone, invece, le accensioni potranno essere effettuate solo il mercoledì ed il venerdì dalle ore 08.30 e non oltre le ore 13.00, inteso quale termine massimo della combustione.**
- 3) **E' possibile accendere oltre il limite orario delle 13.00 dei giorni stabiliti, ma solo a seguito di richiesta scritta da presentare al Comando Vigili Urbani la cui accettazione sarà subordinata all'assistenza sul posto della Protezione Civile.**
- 4) Le accensioni **non** potranno avvenire **in presenza di vento.**
- 5) Non si potranno accendere residui vegetali se non prima tagliati o estirpati dal suolo.
- 6) **Non** potranno essere accatastate in un unico cumulo di accensione quantità rilevanti di residui vegetali.
- 7) Occorrerà dotarsi delle attrezzature necessarie per impedire l'accidentale propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante.
- 8) Le accensioni non potranno avvenire ad una distanza inferiore **ai 200 metri** da siti e strutture considerati a rischio di incendio.
- 9) Il luogo dell'accensione **non potrà essere lasciato incustodito** fin quando la combustione, anche parziale, è in atto.
- 10) E' vietata l'accensione di materiale che non sia vegetale e proveniente dalla pulizia degli orti e fondi.
- 11) **Dovrà essere immediatamente accolta l'intimazione a spegnere** proveniente dagli operatori della Protezione Civile.
- 12) Per l'accensione in massima sicurezza dei fuochi è possibile concordare l'assistenza della Protezione Civile locale.

- 13) Tutti i possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno comunque ritenuti responsabili in prima persona dei danni che eventualmente si verificassero.
- 14) La presente ordinanza abroga le precedenti aventi il medesimo oggetto.

INVITA

gli interessati di avvisare preventivamente dell'attività di combustione gli abitanti delle abitazioni limitrofe al luogo di accensione.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato penale, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- 1) La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati nell'ambito delle proprie competenze di far osservare la presente ordinanza.**
- 2) Copia della presente ordinanza venga pubblicata sull'albo on line istituzionale del Comune di Ponza, sia affissa nelle strade cittadine nonché sia notificata al Comando della Polizia Municipale, ai Comandi della Forza Pubblica ed ai Volontari della Protezione Civile locali.



IL SINDAGO

Prof. Francesco Ferraiuolo